

ACCORDO TRANSATTIVO

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

COMUNE DI MARANO SUL PANARO con sede legale in 41054 Marano s/ Panaro (MO), Piazza Matteotti 17 (C.F./P.IVA: 00675950364), in persona del Sindaco *pro-tempore* Sig. Giovanni Galli, con l'Avv.to omissis del Foro di Modena, dell'Ufficio Avvocatura Unico (*d'ora in poi Comune*)

e

GRANULATI DONNINI s.p.a con sede legale in San Damaso (MO) omissis in persona del Presidente del C.d.A., omissis;

e

DONNINI s.r.l. con sede legale in 41054 Marano sul Panaro (MO), omissis, in persona del legale rappresentante pro-tempore, omissis;

e

FIMAR s.r.l. con sede legale in 41054 Marano sul Panaro (MO), omissis, in persona del legale rappresentante pro-tempore, omissis;

**** * * * *

Con il presente accordo le Parti come sopra individuate hanno interesse a definire una serie di posizioni debitorie e creditorie reciproche che pendono da diversi anni e che traggono origine da rapporti di natura diversa; precisando quanto segue:

I FATTI

1°

- **La vicenda contenziosa definita con Sentenza del Tribunale di Modena n. 584 del 06/04/2021.** Va premesso che con deliberazione n. 24 del 25.5.2006 il Comune di Marano sul Panaro indiceva una gara mediante licitazione privata **per la cessione di aree del comparto denominato "Porta Sud"** del capoluogo finalizzata alla realizzazione di un intervento di riqualificazione del comparto stesso. Tale gara aveva ad oggetto da un lato, la concessione per l'uso di aree demaniali per un tempo determinato (aree a valle in prossimità del fiume); dall'altro la vendita di terreni di proprietà comunale suscettibili di capacità edificatoria (aree a monte). Il prezzo a base di gara era complessivamente dovuto sia per la gestione che per l'alienazione dei terreni in € 815.000,00 e prevedeva al momento dell'aggiudicazione, il versamento di un primo acconto. La procedura veniva vinta dal progetto presentato dal raggruppamento costituito da Granulati Donnini srl e Fimar srl, i quali come previsto dalla lexspecialis, erano tenuti a versare, quale pagamento del corrispettivo dovuto, **un acconto pari al 20% entro 1 mese dall'aggiudicazione**, poi a seguire, un acconto pari al 30% entro 6 mesi e infine il saldo al rogito. Dall'altro lato l'Amministrazione si impegnava ad adottare la variante urbanistica necessaria affinché divenisse attuabile il progetto di riqualificazione, sia delle aree in concessione che quelle oggetto di vendita. In data **20/09/2007** veniva disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del raggruppamento costituito da Granulati Donnini srl e Fimar srl e in ossequio alle regole di gara, l'aggiudicatario procedeva al versamento in data **21/12/2007** dell'acconto complessivo di € omissis (tramite bonifico bancario n. omissis). Successivamente insorgevano problematiche per la realizzazione del progetto e reciproche contestazioni, tant'è che nessun atto di compravendita veniva sottoscritto fra le Parti.

- Con atto di citazione notificato in data 30/07/2019 al Comune di Marano Sul Panaro, le società GRANULATI DONNINI S.P.A. e FIMAR S.R.L., procedevano ad incardinare il giudizio civile n. rg 5787/2019 R.G., innanzi il Tribunale di Modena chiedendo la restituzione delle somme versate nell'anno 2007 a favore del Comune medesimo, in adempimento ad accordi unilaterali derivanti dalla partecipazione delle società suddette ad una gara per l'individuazione di un soggetto gestore ed attuatore di un progetto di riqualificazione urbanistica. Il Comune di Marano si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto versato nel 2007 e comunque in via subordinata l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata.

La causa veniva definita con sentenza n. 584 del 06/04/2021, con cui il Tribunale di Modena, accertata l'idoneità della comunicazione intercorsa fra le parti del 2011 ai fini interruttivi della prescrizione, affermava che "...omissis....una volta che non si sia concluso il contratto, quale che siano le ragioni, non si scorge alcun titolo che **giustifichi il pagamento del 21 dicembre 2007...omissis...**"; conseguentemente il Giudice condannava il Comune di Marano sul Panaro a restituire alla Granulati Donnini s.p.a. ed alla Fimar s.r.l. le somme quantificate sulla base dei documenti ex adverso prodotti pari ad € omissis.

Con la sentenza veniva disposta l'applicazione anche gli interessi ex art. 1284, comma IV cc dalla domanda (escludendo la malafede del Comune), oltre la refusione delle spese legali liquidate in complessivi € omissis ed oneri di legge.

La sentenza in oggetto, non notificata, è divenuta esecutiva il 12/11/2021 e pertanto il Comune di Marano deve restituire alla Granulati Donnini spa e FIMAR srl le somme versate dalle società a titolo di acconto nell'anno 2007 con interessi dalla domanda giudiziale, pena azioni esecutive, con maggiori oneri e spese legali.

Come da accordi intercorsi e verifiche compiute risulta che la somma effettivamente versata dalle due società sia pari ad € OMISSIS, come da documentazione consistente nei bonifici bancari eseguiti n. omissis dell'anno 2007 e non euro € omissis come giudizialmente indicato.

Conseguentemente l'importo complessivo che il Comune dovrà restituire a favore delle società Granulati Donnini spa e FIMAR srl, comprensiva di interessi dalla data della domanda giudiziale (30/07/2019 al 10/05/2022) ammonta ad € omissis ²¹².

1 Calcolo Interessi di Mora

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
30/07/2019	31/12/2019	<u>omissis</u>	8,00%	154	<u>omissis</u>
01/01/2020	30/06/2020	<u>omissis</u>	8,00%	182	<u>omissis</u>
01/07/2020	31/12/2020	<u>omissis</u>	8,00%	184	<u>omissis</u>
01/01/2021	30/06/2021	<u>omissis</u>	8,00%	181	<u>omissis</u>
01/07/2021	31/12/2021	<u>omissis</u>	8,00%	184	<u>omissis</u>
01/01/2022	10/05/2022	<u>omissis</u>	8,00%	129	<u>omissis</u>

Totale colonna giorni: 1.014

Totale interessi moratori: € omissis

Capitale + interessi moratori: € omissis

01/07/2021	31/12/2021	<u>omissis</u>	8,00%	184	<u>omissis</u>
01/01/2022	10/05/2022	<u>omissis</u>	8,00%	129	<u>omissis</u>

Totale colonna giorni: 1.014

Totale interessi moratori: € omissis

Capitale + interessi moratori: € omissis

**** * * * *

II

➤ Il debito tributario di Donnini srl verso il Comune di Marano s. Panaro

Nelle more del giudizio civile, il Comune di Marano procedeva alla ricognizione delle sommedovute a titolo di tributi da parte della società Donnini Srl:

in particolare il Comune di Marano procedeva a contestare alla società diversi avvisi di accertamento per parziale/omesso versamento di IMU, così come sotto riportato:

N°	Data	Anno	Notifica	Accertato	Int. al 10/05/2022	Spese rit. Pagamento	Debito al 10/05/2022
118	22/12/2020	2015	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
119	22/12/2020	2016	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
121	22/12/2020	2017	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
120	22/12/2020	2018	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
				<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>

per un importo complessivo di € omissis divenuto definitivo.

Le Parti prendono atto che gli avvisi di accertamento sono divenuti inoppugnabili e dunque definitivi, per cui il Comune di Marano può procedere alla riscossione coattiva degli stessi nelle forme previste dalla legge mediante iscrizione a ruolo;

III

➤ Cessione del credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena

Preso atto degli avvisi di accertamento di cui sopra emessi dal Comune di Marano sul Panaro, la società **GRANULATI DONNINI s.p.a.**(C.F.: omissis in persona del Legale Rappresentante pro tempore e la società **DONNINI s.r.l.** con sede legale in (part. i.v.a.: omissis) in persona del Legale Rappresentante pro tempore, hanno proceduto ad sottoscrivere un atto di cessione del credito derivante dal contenzioso sopra indicato, come da scambio di atti a mezzo posta elettronica certificata di cui il Comune di Marano sul Panaro prende atto nella presente sede e nulla eccepisce ai fini della sua opponibilità quale debitore ceduto.

Il Comune in forza di tale atto di cessione individua pertanto quale unico soggetto creditore delle somme dovute la società Donnini Srl accettando di eseguire il versamento di quanto dovuto in forza della sentenza suddetta a favore di quest'ultima società.

*** * * *

Calcolo Interessi di Mora

Alla luce di tali premesse, stante l'esistenza di reciproche posizioni creditorie/debitorie, è interesse delle Parti procedere alla compensazione dei rispettivi crediti-debiti, al fine di evitare procedure esecutive e riscossioni coattive, con maggiori oneri e costi, ed allungamento dei tempi di introito delle somme reciprocamente dovute.

Si precisa che è interesse del Comune di Marano sul Panaro procedere ad introitare immediatamente e senza il ricorso di procedure coattive, le somme dovute in forza degli avvisi di accertamento sopra indicati ed è interesse della società Donnini srl divenire unico soggetto creditore verso il Comune in forza degli importi liquidati in sentenza.

Tutto ciò premesso, le Parti come in epigrafe individuate

stipulano e convengono quanto segue con ogni effetto novatorio

- 1) la premessa costituisce parte integrante della presente scrittura privata;
- 2) le società Fimar srl e Granulati Donnini s.p.a. danno atto che le somme che devono essere restituite da parte del Comune ammontano a € omissis risultanti dai bonifici bancari n. omissis eseguiti nell'anno 2007 (rispettivamente del 21 Dicembre 2007 per la Granulati Donnini s.p.a. di € omissis e € omissis per la Fimar srl il 21 Dicembre 2007) e non invero la diversa somma di € omissis di cui alla sentenza n. 584/2021;
- 3) le somme dovute alle società Fimar srl, Granulati Donnini s.p.a. e Donnini srl, che interviene quale cessionario del credito, devono essere restituite nel seguente modo:
 - **quanto a FIMARs.r.l.** l'importo di € omissis a cui devono essere aggiunti interessi ex art. 1284 cc dal 30/7/2019 al 10/05/2022 per l'importo complessivo di € omissis;
 - **quanto a Granulati Donninispa**, che nel caso in specie saranno corrisposti alla società **Donnini srl** in forza della cessione del credito intervenuta, di € omissis a cui devono essere aggiunti interessi ex art. 1284 cc dal 30/7/2019 al 10/05/2022 per l'importo complessivo di € omissis;
- 4) conseguentemente il Comune di Marano sul Panaro (MO) provvederà a emettere mandati di pagamento ed ordinativi di incasso intestati alla Società Donnini srl a compensazione dei debiti e dei crediti per l'importo di Euro omissis ed a corrispondere la somma di Euro omissis alla Società FIMAR srl tramite bonifico bancario;
- 5) il Comune di Marano sul Panaro (MO) rinuncia all'iscrizione a ruolo delle somme a carico della società Donnini srl per i seguenti *avvisi di accertamento esecutivo per parziale/omesso versamento IMU* rispettivamente:

N°	Data	Anno	Notifica	Accertato	Int. al 10/05/2022	Spese rit. Pagamento	Debito al 10/05/2022
118	22/12/2020	2015	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
119	22/12/2020	2016	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
121	22/12/2020	2017	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
120	22/12/2020	2018	31/12/2020	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>
				<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>	<u>omissis</u>

per un importo complessivo di omissis, divenuto definitivo, a condizione del versamento delle somme indicate al punto 6)

6) la **Donnini srl**, si impegna a versare per tributi IMU-anno 2015-2016-2017-2018 dovuti ma non versati, la restante somma pari a omissis, in 4 rate trimestrali pari di euro omissis (senza l'aggiunta degli interessi legali nel quadro della definizione del presente accordo) con scadenza 31/07/2022, 31/10/2022, 31/01/2023 e 30/04/2023.

Le parti altresì convengono che gli importi eventualmente dovuti dalla Donnini Srl sempre per eventuale parziale/omesso versamento IMU per anni 2019, 2020 e 2021 saranno oggetto di verifica in contraddittorio e verranno, qualora dovuti, computati con eventuali sanzioni nella misura minima prevista dalla legge e pagati in relazione ad un piano rateale da concordare;

7) con la sottoscrizione del presente accordo unitamente all'avvenuto versamento delle somme indicate al punto 6) e punto 4), le Parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda oggetto del Contenzioso incardinato avanti il Tribunale di Modena e definito con la **sentenza n. 584 del 06/04/2021, nonché in relazione agli avvisi di accertamento oggetto del presente accordo;**

8) le spese legali sia del grado giudizio avanti il Tribunale di Modena, che del presente atto qualora siano intervenuti legali, si intendono interamente compensate tra le Parti;

9) I Legali dichiarano di rinunciare alla solidarietà ex art. .13 legge professionale.

Il presente atto ha natura novativa e verrà registrato solo in caso d'uso.

Modena-Marano su Panaro, lì 25 Maggio 2022

Per il Comune di Marano sul Panaro

Il Sindaco Giovanni Galli

Avv. omissis

Per la **Granulati Donnini s.p.a.**, il Presidente del C.d.A. omissis

Per la **Donnini srl** Il Presidente del CdA omissis

Per la **Fimar s.r.l.**, la legale rappresentante pro-tempore, omissis

Avv. omissis

Avv. omissis